

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 18388 / 102.2016.11. del 18 SET. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Retribuzione di posizione parte variabile del Direttore dell'ERSU di Catania –
Quesito

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale
Palermo
(Rif. Prot. 45986 del 10.8.2016)

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo l'applicazione dell'articolo 64 C.C.N.L. della dirigenza regionale, con riferimento alla retribuzione di parte variabile del Direttore dell'ERSU di Catania.

Vengono, al riguardo, sollevate talune perplessità circa l'applicazione della predetta norma contrattuale nella considerazione che *“gli EE.RR.SS.UU. non sono inquadrati come strutture intermedie del Dipartimento richiedente, non essendo a questo gerarchicamente subordinati, ma, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della l.r. n. 20/2002 (...) persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale individuato ai sensi dell'articolo 20 e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione”*.

La consultazione viene accompagnata da analoga richiesta di parere formulata dall'ERSU di Catania con la quale viene chiesto l'avviso dello scrivente relativamente ai seguenti quesiti:

- *“se l'ERSU di Catania, in quanto operante con proprie strutture nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, possa essere considerato un ente dotato di strutture di livello intermedio, nel significato cui rinvia l'art. 64, comma 3, C.C.N.L. della dirigenza regionale”;*
- *“se all'ente, in considerazione della sua autonomia, si applichi l'art. 13, comma 1, l.r. 13/2014 come modificato dall'art. 14, comma 1, l.r. n. 8/2016, quindi subisca il limite del trattamento economico complessivo in euro 100.000 annui lordi, e non sia soggetto alla citata normativa di cui all'art. 20 l.r. 9/2013 sul personale dirigenziale dell'Amministrazione regionale”*.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Deef

[Handwritten signature]

A mente dell'articolo 7, comma 3 della legge regionale 25.11.2002, n. 20, gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.), “sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale individuato ai sensi dell'articolo 20 e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione”.

L'articolo 14, comma 3, della medesima legge regionale 20/2002, il relazione alla “nomina e attribuzioni del direttore” dell'E.R.S.U., prevede che, “al soggetto nominato (...) spetta il trattamento economico fissato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, per gli addetti alla direzione di struttura”.

Il successivo comma 4, dispone che “qualora l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente, del ruolo unico regionale, questi viene collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico, con provvedimento della Giunta regionale”.

Il quadro normativo fin qui esaminato, e salvo quanto di seguito verrà precisato, delinea gli EE.RR.SS.UU. come *enti autonomi*, dotati di personalità giuridica, sottoposti alla vigilanza, all'indirizzo e al controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione (oggi Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale).

Al riguardo, pare opportuno precisare che gli enti in esame, pur essendo sottoposti al generale potere di indirizzo e vigilanza dell'Assessorato, non risultano funzionalmente in esso incardinati come “*strutture*” dallo stesso dipendenti, giacché, ove un dipendente del ruolo regionale venisse nominato Direttore dell'Ente, sarebbe *collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico*, ed in tal senso, quindi, è evidente l'intenzione del legislatore di non inserire tali enti nell'apparato burocratico dell'Assessorato da cui sono vigilati.

L'articolo 6 della legge regionale 16.1.2012, n. 9 (recante misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa), dispone che “*al fine di non interrompere l'attività amministrativa degli ERSU, nelle more dell'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, l'incarico di direttore dell'ERSU è conferito, nell'ambito dell'amministrazione regionale o dello stesso ente, con qualifica dirigenziale, su proposta del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, secondo i criteri e le modalità definiti dalla legge regionale 15 maggio 2000, n.10, e dall'articolo 11, comma 6 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per i dirigenti di struttura intermedia e la relativa retribuzione*”.

La disposizione in parola, dall'evidente tenore “transitorio” e che, invero, non lascia dubbi interpretativi di sorta, introducendo una sorta di *fiction iuris* attribuisce al direttore dell'ERSU (e all'ERSU medesimo) le identiche connotazioni giuridiche ed economiche spettanti ad un dirigente del ruolo regionale posto a capo di una struttura di dimensione intermedia dell'apparato regionale, senza che (ovviamente) ne faccia realmente parte.

Conseguentemente, il richiamo all'articolo 64 del CCRL dell'area della dirigenza, operato per la contrattualizzazione del direttore dell'ERSU, segue le medesime sorti, pur non ricorrendo le specifiche condizioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, non

essendo gli ERSU “articolazioni periferiche di strutture di massima dimensione” dell'Amministrazione regionale¹.

In tal senso va quindi (ed anche) risolto il quesito circa il limite del trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 13, comma 1, della l.r. 13/2014, come modificato dall'articolo 14, comma 1, della l.r. 8/2016, in considerazione del generale rinvio operato dall'articolo 6 della l.r. 9/2012 con riferimento (al regime della) relativa retribuzione.


In ultimo si ritiene che anche il disposto di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 9/2013, relativo alla riduzione del fondo del salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale, sia applicabile agli enti in esame, atteso che il secondo comma della stessa disposizione ne estende gli effetti agli “enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza, tutela o controllo dell'amministrazione regionale o che comunque beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale”.

Nei termini che precedono viene resa la consultazione richiesta.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.


Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



VOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



¹In tal senso si è anche espressa la Giunta regionale che, con deliberazione n. 286 del 29 luglio 2010 ha individuato “in ognuno degli E.R.S.U. della Regione siciliana una struttura intermedia organizzata in più unità operative”.